

Norma sui tempi di carico e scarico

"Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 6 bis

1. Nel contratto scritto dovrà essere indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico o di scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico e/o di scarico della merce, che non potrà essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.
2. L'eventuale indennizzo da corrispondere al vettore per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1 è a carico del titolare del luogo di carico o di scarico, fatti salvi i casi di forza maggiore, comprovata responsabilità del vettore o del committente, ovvero a causa di ritardi conseguenti all'espletamento di funzioni pubbliche. Fermo restando il diritto alla rivalsa sul titolare del luogo di carico o di scarico, il committente provvede al pagamento al vettore dell'indennizzo per il ritardo nelle operazioni. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al comma 16 dell'articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non potrà essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi

precedenti, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi."

Articolo 6 bis

Nel contratto di noleggio dovrà essere indicato il periodo di franchigia connesso all'uso dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico o di scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del veicolo al luogo di carico o di scarico della merce, che non potrà essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il contratto deve essere fornito al vettore indicazioni precise circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché la modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. L'eventuale indennizzo da corrispondere al vettore per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1 è a carico del titolare del luogo di carico o di scarico, fatti salvi i casi di forza maggiore, comprovata responsabilità del vettore o del committente ovvero a causa di ritardi conseguenti all'espletamento di funzioni pubbliche. Fermo restando il diritto alla rivalsa sul titolare del luogo di carico o di scarico, il vettore provvede al pagamento al titolare dell'indennizzo per il ritardo nelle operazioni. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è corrisposto al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come fissato in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di avvenute catture fra parti basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al comma 16 dell'articolo 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti del settore dei trasporti, con particolare riferimento alle strutture alle quali compete la gestione delle grandi opere e delle attività dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree portuali e nei specifici ambiti di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminali ferroviari, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non potrà essere complessivamente superiore alle due ore di attesa per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni dei commi precedenti.

Con decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma